



Ministero dello Sviluppo Economico

Roma, 29 Settembre 2008

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

DIREZIONE GENERALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE

UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Prot. N. 28823

RICEVUTO

10 OTT. 2008

**ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE**

CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
LORO SEDI

OGGETTO: Protocollo relativo all'Accordo di Madrid: errata corrige tabella 1 - circolare n. 571 del 28.07.2008

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI CONSULENTI
IN PROPRIETA' INDUSTRIALE
Via Donizetti 1/A - 20122 MILANO

All'A.I.C.I.P.I. Associazione Italiana Consulenti ed
Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese
Presidente Dr. Francesco Macchetta
Bracco Imaging S.P.A.
Via XXV Aprile, 4
20097 SAN DONATO MILANESE

AI COLLEGIO ITALIANO CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
Pres. Ing. Gianfranco Dragotti
C/o Dragotti & Associati
Via Turati, 32 - 20121 MILANO

AI SINDACATO NAZIONALE CONSULENTI
PROPRIETA' INDUSTRIALE
c/o. Mario Aprà
Via Bertola, 2 - 10121 TORINO

All'A.S.P.I.
Via Meravigli, 16 - 20123 MILANO

All' A.I.P.P.I
c/o Prof. Luigi Carlo Ubertazzi
Corso di Porta Ticinese, 160
20123 MILANO


Alla CONFINDUSTRIA
Area Internazionalizzazione
Viale dell'Astronomia, 30 - 00144 ROMA

Alla DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI - SEDE

In relazione alle modifiche conseguenti all'abrogazione della clausola di salvaguardia (Art. 9 *sexies*) si trasmette in allegato la pagina modificata della Tabella 1 a suo tempo inviata con la citata circolare, nonché una lista aggiornata dei Paesi membri dell'Unione di Madrid.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VIII°

(Dr.ssa Stefania BENINCASA)



ALLEGATO N. 1

TABELLA 1

Questa tabella riguarda solo situazioni in cui il Paese di Origine e la Parte Contraente aderiscono entrambe sia all'Accordo che al Protocollo. (AP – AP).

Ufficio di origine	Fino al 31 Agosto 2008 Si applica l'Accordo	Dal 1° Settembre 2008 Si applica il Protocollo
Domande Internazionali		
Cascade (Art. 1(3) dell'Accordo)	Si applica	Non si applica
Formulari	MM1 ¹	MM2 ²
Base per il deposito	Registrazione	Domanda/Registrazione
Lingua	Francese	Inglese, Francese, Spagnolo
Tasse	Tasse complementari e supplementari	Tasse complementari e supplementari ³ (Le tasse individuali, anche per quei Pesi che hanno fatto la dichiarazione secondo l'Art. 8(7) del Protocollo, saranno applicabili unicamente nei confronti dei Paesi aderenti al solo Protocollo)

¹ O MM3, quando una domanda internazionale contiene anche designazioni di Parti Contraenti governate esclusivamente dal Protocollo.

² O MM3, quando una domanda internazionale contiene anche designazioni di Parti Contraenti governate esclusivamente dall'Accordo.

³ N.B.: dall' 1 Settembre 2008, le tasse complementari e supplementari passeranno da 73 Fr. Sv. a 100 Fr. Sv.

Membri dell'Unione di Madrid**Totale: 84****Accordo (7)**

Algeria
 Bosnia and Herzegovina
 Egitto
 Kazakhstan
 Liberia
 Sudan
 Tajikistan

Protocollo (28)

Antille Olandesi
 Antigua and Barbuda
 Australia
 Bahrain
 Botswana
 Danimarca
 Estonia
 Comunità Europea
 Finlandia
 Georgia
 Ghana (16.09.2008)
 Grecia
 Islanda
 Irlanda
 Giappone
 Lituania
 Madagascar
 Norvegia
 Oman
 Repubblica di Corea
 Singapore
 Svezia
 Turchia
 Turkmenistan
 Regno Unito
 Stati Uniti d'America
 Uzbekistan
 Zambia

Accordo e Protocollo (50)

Albania
 Armenia
 Austria
 Azerbaijan
 Belarus

Benelux
 Belgio
 Bhutan
 Bulgaria
 Cina
 Croazia
 Cuba
 Cipro
 Repubblica Ceca
 Repubblica Democrat. Popol. di Corea
 Francia
 Germania
 Ungheria
 Iran (Repubblica Islamica di)
 Italia
 Kenya
 Kirgizistan
 Lettonia
 Lesotho
 Liechtenstein
 Lussemburgo
 Moldova
 Monaco
 Mongolia
 Montenegro
 Marocco
 Mozambico
 Namibia
 Paesi Bassi
 Polonia
 Portogallo
 Romania
 Federazione Russa
 San Marino
 Serbia
 Sierra Leone
 Slovacchia
 Slovenia
 Spagna
 Swaziland
 Svizzera
 Repubblica Araba di Siria
 Repubblica Yugoslava di Macedonia
 Ucraina
 Viet Nam